



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 1/2019

**Procedimento disciplinare RPNI 18/2018
a carico del tesserato
VACCHETTI Giorgio**

o o o o o

Il Tribunale Federale, composto da Michele Micalizzi, presidente f.f., Simona Crispo, componente, Giandomenico Boglione, estensore, il giorno 25 febbraio 2019 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltato l'intervento della Procura Federale, assente l'incolpato pur debitamente notiziato ai sensi dell'art.13 RdG, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti del tesserato **Giorgio Vacchetti**

o o o o o o

Il presente provvedimento trae origine dalla richiesta di riscontro, avanzata agli Uffici Federali dalla G. di F. di La Spezia che, in data 11.6.18, aveva rilevato la presenza di 6 imbarcazioni da diporto in acque di Portovenere che risultavano locate a Marvelia a.s.d.

A richiesta, quest'ultima dichiarava che oggetto dell'attività era una *"gita scolastica con finalità di insegnamento delle prime nozioni di navigazione a vela"*, che gli allievi appartenevano a un istituto scolastico di Novara, che l'attività rientrava nel Progetto Vela Scuola gestito dall'Ente federale.

In ordine alla cennata richiesta, la Guardia di Finanza richiedeva riscontro agli uffici federali, i quali avevano modo di accertare che, per come dedotto, l'attività rientrava tra quelle in linea di principio oggetto del Progetto nominato, che tuttavia i responsabili delle imbarcazioni risultavano privi del prescritto titolo di istruttore federale e – taluni di essi – della stessa tessera federale.

In esito, la Procura Federale formalizzava procedimento di indagini preliminari tanto nei confronti dell'Affiliato Marvelia che dei tesserati Marco

Pantaleoni, Danilo Baccelli, Claudio Pilotti e Giorgio Vacchetti, ritenendo l'illiceità del comportamento dell'Affiliato per avere organizzato attività eccedenti l'ambito territoriale di appartenenza, e per averne affidato la conduzione a soggetti manchevoli delle obbligatorie qualifiche, oltre all'illiceità direttamente riconducibile all'agire di questi ultimi.

Chiuse le indagini, con atto del 9 settembre 2018, la Procura provvedeva a informare le parti incolpate dell'intenzione di procedere al deferimento e, ai sensi dell'art.47 Regolamento di Giustizia, concedeva alle stesse termine per memorie defensionali e per la richiesta di applicazione di sanzione senza incolpazione.

Con messaggio in data 24 dello stesso mese di settembre, il Vacchetti replicava all'invito della Procura rivendicando il possesso del titolo di esperto velista, figura riconosciuta dalla normativa sulla nautica da diporto e abilitante alla specifica attività di istruttore dei corsi per il conseguimento della patente nautica, e di avere conseguito tale status per una non meglio precisata "*sanatoria*", asseritamente ricognitiva di meriti precedentemente acquisiti che lo avrebbero dispensato dal requisito, altrimenti obbligatorio, del diverso e prodromico titolo di istruttore federale (del quale esplicitamente ammetteva di essere privo). Concludeva l'esposizione dichiarando di non avere alcuna intenzione di "*essere giudicato da una associazione che non mi appartiene*", espressione questa che, unitamente ad altre contenute nello scritto, costituisce oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Procura.

Con provvedimento in data 8 ottobre 2018 la Procura Federale, ritenuto che l'Affiliato Marvelia asd e i tesserati Pantaleoni, Buccelli e Pilotti avevano presentato proposta per applicazione della sanzione ex art. 51 Regolamento di Giustizia, e che, per converso il Vacchetti non aveva in alcun modo modificato il tenore delle ricordate esternazioni, ritenute sprezzanti ed offensive, ha formalizzato l'incolpazione di questi mediante atto di deferimento a giudizio, valutando che il comportamento pregresso costituisse palese violazione dell'art. 61 comma 1 Regolamento di Giustizia e degli artt. 2 e 7 Codice di comportamento sportivo del CONI.

Al dibattimento, la Procura, prodotto ulteriore scritto dell'incolpato che dà notizia della chiusura delle indagini della GdF per constatata regolarità dei titoli da esso posseduti relativamente alle disposizioni vigenti in materia di conduzione delle imbarcazioni da diporto, ha concluso con la richiesta di mesi tre di sospensione e di € 2.000 di pena pecuniaria.

Con decisione n.5/2018 del 3.12.2018 il Tribunale Federale comminava la sanzione della sospensione di mesi tre a carico del Vacchetti, mandando alla Procura Federale di valutare se nello scambio di corrispondenza e-mail tra i predetti soggetti fossero ravvisabili profili di ulteriore responsabilità disciplinare.

A differenza del primo giudizio, che non superava i limiti dell'illecito consistente nell'aver agito in carenza di determinati titoli abilitativi, il presente procedimento interviene a valutare il contenuto degli scritti che il pervenuto ha indirizzato agli Uffici della Procura Federale nel corso delle indagini.

Vengono quindi ad essere esaminati gli scritti del:

- 24 settembre 2018 – risposta all'invito a comparire al 19/10
- 11 ottobre 2018 – replica all'invito a comparire presso P.F.
- 12 ottobre 2018 – ulteriore replica all'invito a comparire
- 2 dicembre 2018 – risposta all'invito a comparire presso P.F. per la data del 3-12-18

Non si rilevano in atti ulteriori scritti provenienti dal Vacchetti, né verbali ricognitivi di dichiarazioni rilasciate in occasione di interrogatori rilasciati dallo stesso. Né il Vacchetti, avendo rivendicato il diritto di disertare le convenzioni disposte dalla P.F., ha inteso fornire ulteriori elementi valutativa della condotta ascritta.

In sede di udienza del 25.2.2019, tenutasi in assenza dell'incolpato, seppur debitamente convocato ai sensi dell'art.13 RdG, svolta breve relazione da parte del Giudice Relatore, la P.F. concludeva per la sospensione di mesi ventiquattro (24) con l'aggravante della recidiva, assumendo che il Vacchetti

a) abbia violato il disposto dell'art. 61 commi 1 e 2 del RdG e dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI con la sua condotta di base offensiva e arrogante, anche indirizzando alla Procura Federale e alla stessa Federazione espressioni sprezzanti e irrispettose;

b) si sia reso responsabile dell'illecito disciplinare sancito dall'art. 60 del RdG, non essendosi presentato senza valida giustificazione dinanzi al Procuratore Federale per il suo interrogatorio, ritualmente disposto e comunicato;

c) sia soggetto alla recidiva ex art. 71 RdG, formalmente contestatagli con l'atto di deferimento, in esito alla sanzione della sospensione di mesi tre comminatagli con la decisione n. 5/2018 del Tribunale Federale pubblicata in data 6.12.2018 e non reclamata;

d) non abbia rinnovato per il corrente anno 2019 il tesseramento alla Federazione, ma sia punibile ai sensi dell'art. 6 del Rdg e sia soggetto al disposto dell'art. 12 comma 3 dei Principi Fondamentali 2018 del CONI, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, potendosi concretamente ritenere che il tesserato non abbia rinnovato il tesseramento al fine di sottrarsi volontariamente alle sanzioni nei suoi confronti irrogate e irrogande.

Il Tribunale Federale

Atteso che ai sensi dell'art. 42.9 il Regolamento di Giustizia prevede che anche per "la forma dei provvedimenti in generale si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile", visto l'art.132 cpc, letti gli atti di causa e le imputazioni rassegnate dalla P.F. in atti, seguendo la relativa sequenza espositiva, osserva quanto segue.

a) Circa la dedotta violazione delle disposizioni poste ai commi 1 e 2 dell'art. 61 RdG e dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

Varrà premettere che, con le conclusioni rassegnate all'udienza dibattimentale, la Procura ha integrato la formulazione di quelle rappresentate nell'atto di rinvio a giudizio, estendendo al comma 2 dell'art. 61 RdG (non più contenendola nel perimetro del comma 1) l'ipotesi di illecito pertinente al presente giudizio.

Entrambe le norme impingono nel tema delle misure disciplinari che debbono conseguire ad una condotta *latu sensu* lesiva dei principi di correttezza prescritti, e costituiscono (il comma 1 in configurazione ampia, il comma 2 con specifica attenzione alle azioni lesive perpetrate in danno degli organi federali) strumento teso a proteggere la dignità della Federazione e dei suoi componenti, nonché della funzione giurisdizionale stessa esercitata dai suoi organi, da estendere alla attività del pubblico ministero (rappresentata dalla P.F.).

Deve tuttavia rilevarsi che la estensione dell'ipotesi accusatoria non può essere condivisa da questo Tribunale, posto che l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 61 RdG è presidiata dalla esigenza che le azioni lesive nei confronti dell'Ente federale siano compiute "pubblicamente".

Le modalità che caratterizzano le azioni del prevenuto non soddisfano invero l'esigenza edittale, essendo state contenute negli scritti infra indicati, i quali sono stati rivolti e indirizzati al solo Ufficio della Procura e non hanno mai travalicato tale ambito.

Del resto, la vulnerazione dell'immagine federale, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 61, non può essere considerata come inverata (e quindi concretamente tutelabile) nella particolare ipotesi che l'illecito venga perpetrato nei modi della pubblica diffusione di valutazioni disdicevoli; sicché la tutela dell'organismo ben può essere garantita in tutti quei casi in cui il comportamento offensivo resti confinato nell'ambito diversamente delimitato dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Tanto premesso, deve convenirsi che il contenuto della corrispondenza intercorsa tra l'incolpato e la P.F. durante il diverso e precedente

procedimento n°5/2018 offre diversi passaggi nei quali si possano indubbiamente rilevare espressioni oltraggiose, laddove egli accusa la Federazione di assumere atteggiamenti che ascenderebbero a “reato di estorsione, ricatto e capolarato”, peraltro in regime di “associazione a delinquere” (Cfr. mail Vacchetti 11.10.2018). Già in precedenza (Cfr. mail Vacchetti 24.9.2018) il pervenuto si era distinto per replicare alla Procura - allorquando inopinatamente la accusava di avergli inviato una “delirante comunicazione” – alludendo al sistema di organizzazione federale dei corsi istruttori come sistema illecito (“il Vs. corso istruttore ... ha valenza di caporalato”).

La lettura della richiamata corrispondenza del pervenuto evidenzia il mancato rispetto delle regole di correttezza, dignità e decoro cui deve essere sempre improntata anche l'attività difensiva nella dialettica con le altre parti e nel rispetto di esse.

Né pare corretto individuare alcun esimente alle offese arrecate dal pervenuto all'onore e prestigio della Federazione atteso che la non punibilità per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti (o dai loro patrocinatori) nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si fonda sull'esigenza di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, usate nel contesto difensivo. La tutela della libertà della difesa, pur svolgendo una funzione strumentale rispetto alla formazione del giudizio, non attribuisce tuttavia la facoltà di offendere, giacché tutti gli atti ed ogni condotta nel processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti, e l'esimente per le offese arrecate non ne elimina il disvalore, né esclude sanzioni di tipo diverso da quelle penali, come le sanzioni disciplinari, preordinate all'osservanza delle regole di deontologia professionale.¹

Si aggiunga peraltro che il Vacchetti ha inteso trasmettere le comunicazioni sopra indicate prima dell'incardinamento del procedimento al quale egli ha inteso sottrarsi, negando alcuna legittimità al suo operato, certamente censurabile.

I termini utilizzati ed il concetto veicolato attraverso dette comunicazioni appaiano oggettivamente idonei a ledere la reputazione della Federazione e della Procura (laddove si accusa apoditticamente di un comportamento “delirante” – cfr. mail 24.9.2018) ovvero l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo della condotta, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

¹ Così si esprime Corte cost., (ud. 30/09/1999) 07-10-1999, n. 380

Non meno pregnante e rilevante nella presente fattispecie appare al Giudicante la norma disciplinare evocata ai sensi dell'art.2 del Codice di comportamento sportivo che declina il c.d. **"principio di lealtà"** imponendo ai tesserati l'obbligo *"di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva."*

La condotta del Vacchetti, che appare del tutto insensibile ed irraguardosa nei confronti delle istituzioni sportive federali nel suo complesso, cui pare vantarsi di non voler appartenere, nonostante egli si debba ritenere abbia spontaneamente aderito, è sanzionabile anche sotto i profili più generali e fondanti l'associazione, per quanto specificamente richiesto ad ogni associato in termini di "cooperazione".

Il Vacchetti si esprime platealmente (*Se la mia risposta mi costerà la tessera fiv, non è un problema*) – *"Non ho nessuna intenzione di essere giudicato da un'associazione che non mi appartiene mentre sono ben determinato a portare le suddette tematiche davanti a una procura penale non certo la Vostra"* – mail 24.9.2018) per negare qualsivoglia suo coinvolgimento alla procedura a suo carico (che egli degrada a mero *"incontro"* nella sua comunicazione del 2.12.18) ditalchè la presente disamina della sua condotta (a tratti comprensiva di non velate minacce di farsi valere davanti all'autorità penale) non richiede ulteriori approfondimenti circa l'antitetività ai principi di *"piena collaborazione"* alla convivenza sportiva di cui all'art.2 RdG.

Varrà aggiungere che le considerazioni critiche circa la negata giurisdizione del giudice sportivo confusamente proposte dal Vacchetti cozzano irrimediabilmente con la autodichia disciplinare della Federazione e riguardano materia riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo ex art.1 D.L. n. 220 del 2003. In particolare, sfugge colpevolmente al pervenuto la norma disposta dall'art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 2003 che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale (di fronte al quale egli minaccia di voler agire), riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto *'i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive'*.²

b) Circa la dedotta responsabilità ex art.60 del RdG, per non aver presenziato senza valida giustificazione dinanzi al Procuratore Federale per il suo interrogatorio, ritualmente disposto e comunicato.

² Sul tema cfr. Tar Lazio, sez. III, ord. 12/04/2007, n. 1664

Ai sensi del RdG, il Tesserato che, benché formalmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo dinanzi a un Organo di Giustizia, commette illecito disciplinare ed è passibile di sanzione disciplinare.

La narrativa sopra esposta e la mera valutazione oggettiva delle dichiarazioni del pervenuto che – a chiare lettere – ha consapevolmente inteso non presenziare al presente procedimento impongono la comminazione della sanzione ascritta.

c) In tema di recidiva ex art. 71 RdG

Ai sensi dell'art.71 RdG la recidiva comporta l'aggravamento della sanzione, sebbene – ai sensi del comma 7 stesso articolo - rientri nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti.

L'applicazione di un aumento della sanzione rimane affidato alla valutazione del giudice che nella fattispecie ritiene, pur sussistendo la reiterazione di un'ulteriore violazione disciplinare a quella giudicata con la procedura 5/18, di non considerare la reiterazione dell'illecito effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura della condotta ascritta, del margine di offensività delle corrispondenze scambiate con la sola P.F. e del livello di disomogeneità esistente fra loro.

Pare al Giudicante rilevare soprattutto l'apparente occasionalità della ricaduta e della contestualità delle condotte ascritte nel presente e precedente procedimento n°5/2018 che il pervenuto non pare neppure aver tenuto distinti, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza dell'immediato precedente disciplinare.

Poiché non si ritiene significativa la ricaduta, rimangono esclusi l'aumento della pena base e tutti gli ulteriori effetti commisurativi connessi all'aggravante.

d) Circa la dedotta violazione dell'art. 6 del Rdg e dell'art. 12 comma 3 dei Principi Fondamentali 2018 del CONI, approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, potendosi concretamente ritenere che il tesserato non abbia rinnovato il tesseramento al fine di sottrarsi volontariamente alle sanzioni nei suoi confronti irrogate e irrogande.

Gioverà premettere che l'incolpato deve ritenersi assoggettato al presente procedimento disciplinare sebbene egli non risulti far più parte della Federazione in quanto non sembra aver ad oggi rinnovato il tesseramento per l'annualità corrente 2019, atteso che i momenti ai quali occorre fare

riferimento sono quelli in cui la condotta contestata all'interessato si è verificata (ottobre / settembre 2018).

Tale principio è scolpito nell'art.6 del RdG³ che garantisce l'esercizio del potere sanzionatorio, non potendosi comunque ammettere che il mancato rinnovo dell'iscrizione alla Federazione sia effettuato al fine precipuo di impedire (o interrompere) il procedimento disciplinare.

Il tema assume rilievo sulla giurisdizione dovendo la stessa radicarsi avuto riguardo alla sola natura disciplinare del provvedimento in contestazione e non allo status del ricorrente e alla sua appartenenza o meno all'ordinamento sportivo nel momento in cui attiva lo strumento rimediale.⁴

Sotto diverso e concorrente profilo la possibilità per il Vacchetti di richiedere il rinnovo del tesseramento fino allo scadere dell'annualità (ed invero anche in extremis il 31.12.2019) non consente a questo Tribunale di ritenere allo stato configurabile l'ipotesi sanzionatoria riportata al comma 3° dell'art.12 dei Principi Fondamentali 2018 del CONI a tenor del quale è punito chi si sottragga volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Tanto premesso,

ritenuta la punibilità dell'incolpato ai sensi dell'art.6 RdG, posto che la controversia è insorta in pendenza del suo tesseramento relativo all'annualità 2018 e quindi a prescindere dalla sua attuale affiliazione;

ritenuto che risulta documentalmente provata la natura ingiuriosa degli scritti rivolti dall'incolpato alla P.F. e coinvolgenti la Federazione, e che risultano conseguentemente violate le norme disciplinari di cui agli artt. 61, 1° comma RdG e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI;

ritenuto che l'incolpato non si è presentato davanti al Procuratore Federale per il disposto interrogatorio omettendo di addurre giustificato motivo, rendendosi così responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 60 RdG;

ritenuto di non dover comminare alcuna sanzione a fronte della contestata recidiva e della non configurabilità della violazione di cui al comma 3° dell'art.12 dei Principi Fondamentali CONI.

³ Art. 6 – Punibilità: 1. *Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.*

⁴ Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15.3.2017, n. 1173; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14.10.2016, n. 10304; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 20.12.2010, n. 37668; Cass. civ., 29.11.2012, n. 21232; Cass. civ., 2.3.2012, n. 3252.

Il Tribunale Federale, composto da Avv. Michele Micalizzi, Presidente f.f., Avv. Giandomenico Boglio, Avv. Simona Crispo (componenti), udite le conclusioni della Procura Federale e valutati gli elementi di prova acquisiti

definitivamente pronunciando

Commina al tesserato Giorgio Vacchetti la sanzione della sospensione di mesi dodici (12).

Così deciso in Genova il 25.2.2019.

Il Presidente f.f.

Michele Micalizzi



L'estensore

Giandomenico Boglione



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 6/3/2019